



COMUNE DI CANTU'

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)

approvato con delibera Consiglio Comunale n. 42 del 12.07.1995
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 09 del 16.02.1996
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 32 del 03.06.1998

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

ART. 3 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 PARTI COMUNI

ART. 6 LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

ART. 7 CATEGORIE TASSABILI

ART.7-bis MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA'

ART.7-ter QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

ART. 8 AREE TASSABILI

ART. 9 LOCALI E AREE NON UTILIZZATE

ART. 10 DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

TITOLO III - TARIFFAZIONE

ART. 11 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 12 ESENZIONI

ART. 13 RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

ART. 14 RIDUZIONI INDIVIDUALI

ART. 15 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

ART. 16 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

ART. 17 DETERMINAZIONE DEI COSTI

ART. 18 TARIFFAZIONE PER IL 1995

ART. 19 TARIFFAZIONE DAL 10 GENNAIO 1997

ART. 20 CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 21 UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

ART. 22 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

TITOLO IV - DENUNCE - ABBUONI

ART. 23 DENUNCE

ART. 24 DENUNCIA DI VARIAZIONE

ART. 25 NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE MODALITÀ DEI RIMBORSI

ART. 26 MODALITÀ DEI RIMBORSI

TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 27 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 28 SANZIONI E INTERESSI

TITOLO VI - NORME FINALI

ART. 29 NORME ABROGATE

ART. 30 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

ART. 31 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 32 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Cantù della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività economiche assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per "Servizi di raccolta e Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e per le raccolte differenziate, così come modificato ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del Dlgs. 22/97, sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO II ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del vigente regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure percentuali rispetto alla tariffa ordinaria in relazione alla distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita al quale i soggetti passivi sono tenuti a conferire i rifiuti urbani e assimilati:

fino a 1500 mt.	=	40%
oltre 1500 mt.	=	30%
3. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13 e 14 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 60% della tariffa ordinaria.

ART. 3

LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

1. Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di

cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza di persone;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 m. nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- b) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali.

4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non-assimilabili, tossici o nocivi, residui di lavorazione, allo smaltimento o recupero dei quali sono tenuti a provvedere a proprie cura e spese i produttori stessi in base alle vigenti leggi.

5. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività produttiva non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali non-assimilabili, tossici o nocivi di cui al precedente comma, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

Attività	Riduzione
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazione veicoli, auto lavaggi, autorimesse	40%
Lavorazione del legno e del metallo	40%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	40%
Altre attività diverse dalle precedenti	40%

5. La detassazione di cui ai precedenti comma 4 e 5 viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non-assimilabili, tossici e nocivi o sul recupero dei residui di lavorazione.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente comune.
2. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

ART. 5 PARTI COMUNI

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62.
2. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano e detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 6 LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

1. Per gli alloggi, i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, dal 1° gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente a locali e aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ART. 7
CATEGORIE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non-assimilabili, tossici o nocivi.
2. Sono pertanto determinate le seguenti categorie di locali ed aree ai fini dell'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati con effetto dal 1.1.97, e così altresì determinate, in sede di prima applicazione e fino alla attuazione del successivo art. 7/bis, per ciascuna categoria o sottocategoria, la quantità presunta di rifiuti prodotti per unità di superficie imponibile (coefficiente di produttività quantitativa specifica Qs) :

Categoria 1

Tutti i vani principali, accessori e pertinenze (camere, sale, cucine, ingressi interni, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc., rimesse, autorimesse, serre, ecc.) all'interno delle abitazioni, escluse stalle e fienili e serre a terra **Qs= 4,94**

Categoria 2

Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad uso ufficio privato, banche, uffici assicurativi, studi professionali, ed artistici **Qs=15,26**

Categoria 3

Studi medici e dentistici, ambulatori, laboratori di analisi cliniche e specialistiche **Qs=11,41**

Categoria 4

Tutti i vani principali e accessori adibiti ad esercizio di alberghi, locande, pensioni, residence, affittacamere **Qs=12,05**

Categoria 5

Negozi di polleria, macelleria, frutta e verdura e loro pertinenze **Qs=53,85**

Categoria 6

Negozi alimentari non previsti nella precedente categoria e altri negozi in genere e loro pertinenze **Qs=19,87**

Categoria 7

Supermercati e ipermercati **Qs=47,44**

Categoria 8

Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, fast-food e simili e loro pertinenze **Qs=51,29**

Categoria 9

Bar e gelaterie e loro pertinenze **Qs=37,95**

Categoria 10

Tutti i vani principali, accessori e loro pertinenze di "collegi, scuole pubbliche e privati, convitti, istituti di

educazione Qs=2,82

Categoria 11

Tutti i vani principali, accessori e loro pertinenze di casenne, stazioni, ospedali, ricoveri, associazioni culturali, politiche e sindacali, associazioni sportive e ricreative e loro impianti Qs=5,13

Categoria 12

Cinema e teatri e loro pertinenze Qs=12,69

Categoria 13

Tutti i vani principali, accessori e loro pertinenze destinati ad attività produttive industriali, commerciali all'ingrosso, agricole, artigianali e di servizi, compresi uffici, depositi, magazzini, sedi dei loro organi amministrativi, ecc. Qs=7,62

Categoria 14

Esposizioni e servizi annessi Qs=3,30

Categoria 15

Distributori, parcheggi, roulotte Qs=2,53

3. Definizioni.

Coefficiente di produttività quantitativa specifica: Qs

Per coefficiente di produttività quantitativa specifica **Qs** si intende la produzione media dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati espressa in Kg/mq/anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

Coefficiente medio di produttività specifica: Qm

Per coefficiente medio di produttività specifica **Qm** si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente consegnati al pubblico servizio ed il totale delle superfici dei locali iscritte nei ruoli della tassa.

Indice di produttività specifica: Ips

Per indice di produttività specifica **Ips** proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica.

Costo convenzionale complessivo del servizio: Ctot

Per costo convenzionale complessivo. **Ctot** si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo n° 507/1993, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo ed il numero, compreso tra 0,5 ed 1,0, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere dall'anno successivo. .

Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito della tassa RSU.

Costo medio convenzionale: Cmg

Per costo medio convenzionale **Cmg** si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale (**Stot**) dei locali iscritti nei ruoli della tassa secondo la formula seguente:

$Cmg=Ctot/Stot$

Coefficiente di qualità : Iqs

Per coefficiente di qualità **Iqs** si intende un coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 ed 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna categoria contribuenza, al fine di tenere conto oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse categorie significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nella assegnazione del valore attribuito, per ciascuna categoria, al coefficiente **Iqs**, si tiene conto del maggiore o minor grado di onerosità rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Sino alla determinazione ai sensi del presente comma, il coefficiente **Iqs** e' convenzionalmente fissato in misura pari a 1,0.

ART. 7 BIS

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA'

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo, da eseguirsi con frequenza almeno biennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto del pubblico servizio o da altro soggetto incaricato.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;
 - quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati, di bibliografia, sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici pubblicati da organi presso uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti o istituti pubblici di ricerca.

ART. 7 TER

QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

1. Le tariffe unitarie, **Tx**, espresse in lire/metro quadro, per ciascuna delle categorie individuate dal precedente articolo 7, vengono determinate con la seguente formula: **$Tx=Iqs \times Ips \times Cmg$**
2. Ai fini della annuale revisione delle tariffe, si procede nei seguenti termini:
 - a) Rideterminazione annuale del costo medio **Cmg**, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b) Ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente articolo 7/bis;
 - c) Revisione occasionale dei coefficiente di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna categoria da effettuarsi quando si introducono

innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento, ovvero in seguito ad approfondimento delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

ART. 8 AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da quelle di cui alla seguente lettera b);
 - b) le superfici scoperte o parzialmente coperte che costituiscono pertinenza od accessorio di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
 - c) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - d) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, aree adibite a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - e) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - f) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni o assimilabili.

ART. 9 LOCALI E AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e utenze.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 10 DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione sono computate in ragione del 50% dal 1.1.1996.

2. Le aree scoperte o parzialmente coperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione, sono computate in ragione del 25% dal 1.1.1996.

TITOLO III TARIFFAZIONE

ART. 11 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 12 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:

- a) i locali ed aree utilizzati dal Comune per pubblici servizi;
- b) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto;

ART. 13 RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

- | | |
|--|-------------------|
| a) abitazione fino a mq. 80 con un unico occupante che sia pensionato | riduzione del 15% |
| abitazione con un unico occupante | riduzione del 10% |
| b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento del comune | riduzione del 15% |
| c) abitazioni di utente che, nelle condizioni della precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno | riduzione del 15% |
| d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore | riduzione del 30% |

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1, letto b):

- a) compete quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui all' art. 10 e al presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 14 RIDUZIONI INDIVIDUALI

1. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli lo smaltimento degli stessi | riduzione fino al 40% |
| b) utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate all'Ente gestore derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti stessi | riduzione fino al 20% |

2. La percentuale delle riduzioni di cui al comma precedente è stabilita caso per caso con deliberazione della Giunta comunale su proposta del Funzionario responsabile del servizio.

ART. 15

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel "Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilabili" nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 16

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio di raccolta si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone ed all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 17

DETERMINAZIONE DEI COSTI

1. Il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è definito dall'art. 61 del D.Lgs.15 novembre 1993 n° 507 e successive modifiche.
2. Il costo del servizio comprendente le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti.
3. Dal costo di esercizio devono essere dedotte le entrate di cui al comma 3 del precisato art. 61.
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza

urbana un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R 10 settembre 1982 n° 915.

5. La maggior spesa del servizio derivante dal pagamento del tributo di cui all'art. 3 della Legge Finanziaria 1996, comma 24, costituisce costo di esercizio limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali attribuite ai Comuni dal comma 39 dell'art. 3 precitato.
6. Al fine di determinare il costo di esercizio, il gestore del servizio, tramite il competente Ufficio comunale responsabile del servizio stesso, ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'ammontare dei costi previsti per l'anno successivo, avuto riguardo alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti.

ART. 18 TARIFFAZIONE PER IL 1995

1. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di misurazione. Le riduzioni previste dagli artt. 13 e 14 sono applicabili con decorrenza 1. 1.1996.

ART. 19 TARIFFAZIONE DAL 1° GENNAIO 1997

1. La tassa è commisurata a partire dal 10 gennaio 1997, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni e assimilabili producibili nei locali e nelle aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti. .
3. La Giunta comunale delibera, nel termine fissato dalla legge, le tariffe della tassa da applicarsi per l'anno successivo sulla base dei criteri e con le modalità indicate negli articoli precedenti.
4. A tal fine il gestore del servizio, tramite il competente ufficio comunale responsabile del servizio stesso, ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione l'ammontare dei costi previsti per l'anno successivo, avuto riguardo alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti.
5. Qualora, nel termine di cui al comma, non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso.
6. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa, entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

ART. 20

CONTENUTO DELL' ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 19, comma 3, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 21

UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite ad abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ART. 22

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni e assimilabili prodotti dagli utenti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 20, è utilizzata per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 23, comma 6.

TITOLO IV

DENUNCE - ABBUONI

ART. 23
DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, è redatta sugli appositi moduli, predisposti dal comune e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo raccomandata postale, all'Ufficio Tributi del comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate a mezzo raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità vale la data di spedizione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 22, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.

ART. 24
DENUNCIA DI VARIAZIONE

1. La denuncia di cui all'art. 23, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità.
In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 23, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti artt. 12, 13 e 14.

ART. 25
NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli artt. 23 e 24, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli artt. 5, comma 2, e 6, comma 2, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

ART. 26
MODALITÀ DEI RIMBORSI

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti agli artt. 15 e 16 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate *e/o* su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43.

TITOLO V
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 27
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2. A tale funzione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 28
SANZIONI E INTERESSI

1. Per le violazioni alle disposizioni del legge e del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dall'art. 76, comma 3, e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell' eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 29
NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 30
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 31
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento comunale entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste a norma di legge e di statuto ad eccezione di quelle parti disciplinate da norme di legge sospensive e/o modificative degli effetti di cui al Decreto Leg. vo n0507 del 15.11.1993.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento del Comune di Cantù.

ART. 32
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ANNOTAZIONI

Art. 1117 del Codice Civile (parti comuni dell' edificio)

Sono oggetto di proprietà comune (1118) dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1. il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2. i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per gli altri simili servizi in comune;
3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli

condomini.

Art. 76 del decreto 507

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore o superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dai semestri successivi a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75.